

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1917

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORELLI e MACERATINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1995

Norme che regolano l'attività professionale
dell'odontotecnico ed il conseguimento del titolo
di assistente collaboratore

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività di costruzione e fornitura di apparecchiature atte alla riabilitazione masticatoria è una complessa funzione che non può ricondursi alla semplice accezione di una prestazione d'opera dell'esercente la meccanica ancorchè intesa come meccanica di precisione, micromeccanica, meccanica robotizzabile o elettronica.

È una attività complessa e difficoltosa perchè destinata ad essere utilizzata sul corpo umano e quindi con la necessaria interpretazione della prestazione clinico-chirurgica riservata - come deve essere - al laureato in medicina e chirurgia abilitato all'esercizio di tale professione. Questo aspetto articolato dell'esercizio della complessa attività è tuttora puntualmente regolato dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

È peraltro vero che nel corso degli anni la realizzazione di strumenti ed apparecchi per la riabilitazione in genere, pur assumendo sempre di più alcune caratteristiche industriali per il numero dei pezzi che è necessario produrre, difficilmente ha potuto annoverare e circoscrivere nei propri confini le protesi odontostomatologiche, quelle ortodontiche, quelle dell'ortopedia maxillo facciale ed ora, ultimamente, quelle dell'implantologia.

Si è, nel corso degli anni, reso evidente che l'attività dello specialista odontostomatologico o dell'odontoiatra si è ripetutamente giovata dell'apporto tecnico-consulenziale che l'odontotecnico ha dimostrato di esser capace di fornire, finalizzato ad una migliore realizzazione dell'obbiettivo riabilitativo. Perchè, dunque, non riconoscere che l'esperienza e la storia di questi ultimi cinquant'anni indicano come il rapporto odontotecnico paziente, in ogni caso mediato dal medico specialista o dall'odontoiatra, è divenuto una costante? Conti-

nuando ad ignorare questa realtà non si fa altro che offrire ulteriori e più ampie occasioni di abusivismo professionale, allontanando lo scopo basilare di questa proposta che è proprio quello di legiferare nel senso di determinare le condizioni affinché nel settore odontostomatologico e odontoiatrico l'abusivismo sia definitivamente bandito.

Si è ricorso ad un artificio all'italiana parlando di arte odontotecnica invece che di mestiere del meccanico dentista, girando peraltro intorno al nocciolo del problema che sembra invece inquadrabile in una locuzione semplice, onesta e chiara: l'attività odontotecnica non è esclusivamente espressione artigianale, ma contiene nel proprio seno elementi di manifestazioni professionali ancorchè non autonomi che devono essere individuati, delimitati e sanciti nell'interesse primario dei pazienti, in quello dei sanitari, degli odontotecnici e della trasparenza, che deve essere il primo obbiettivo di chi intende avere a che fare con la tutela della salute dell'uomo.

Per approcciare correttamente la materia è necessario partire dal riconoscimento che solo una quota delle attività del diplomato in odontotecnica può attingere il livello dell'espressione professionale, mentre tutto il restante è e deve essere ben inquadrato nell'attuale forma giuridica artigianale. La quota professionale, inoltre - poi vedremo in quale modo se ne consegua la titolarità - deve chiaramente ricondursi a quella attività di collaborazione con la figura centrale, responsabile di ogni decisione nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione, che è il medico.

Stabiliti quindi i parametri di riconoscimento di questo soggetto di attività nel campo sanitario; discusso e concordato il quadro di espletamento della quota professionale che a questo soggetto si intende as-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segnare; bandita quindi qualsiasi ipotesi di autonomia nel campo professionale, tra le quali la commercializzazione della produzione della sua attività fuori dal rapporto con il medico; si è già sufficientemente delineato il confine e la sagoma di questa figura che, mantenendo con orgoglio rinnovato il suo ruolo nell'ambito dell'impresa artigiana, assurge a primo collaboratore del medico e odontoiatra, con la dignità professionale e il riconoscimento di un ruolo sempre agognato, perseguito con le unghie e con i denti e mai raggiunto.

Lo strumento legislativo deve solo limitarsi a ribadire che per l'odontotecnico vige

il divieto di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, ad eccezione del momento in cui, nello studio del medico, su richiesta del medico, su responsabilità del medico, alla attività medica si possono associare alcuni atti ben individuati e precisi che devono essere considerati atti professionali e conseguentemente degni di essere onorati da apposite tariffe professionali, soprattutto alla luce dell'*iter* formativo post-maturità cui la categoria dovrà sottoporsi al fine di non eludere il basilare principio che l'attività professionale è frutto di una preparazione post-graduale così come avviene per tutte le attività intellettuali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita l'attività sanitaria professionale di «Odontotecnico assistente collaboratore» del medico odontostomatologo e dell'odontoiatra.

Art. 2.

1. L'attività professionale dell'odontotecnico assistente collaboratore consiste nell'esecuzione, in deroga al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, su richiesta del medico odontostomatologo o dell'odontoiatra, sotto l'esclusiva responsabilità di essi, nello studio professionale da essi in qualsiasi forma gestito o diretto, le seguenti prestazioni professionali:

- a) rilevazione di ogni tipo di impronta;
- b) prova di qualsiasi manufatto, sia al bruto che al rifinito;
- c) esecuzione di ritocchi alle protesi in prova sul modello in gesso;
- d) rilevazione del colore al fine della esecuzione della parte estetica, delle dimensioni dentali e delle forme dentali;
- e) rilievo dell'articolazione delle protesi e correzione su modello delle stesse;
- f) studio e discussione dei casi ortodontici;
- g) collaborazione alle strategie correttive in ortodonzia fissa e mobile;
- h) applicazione, su specifica direttiva del medico specialista o dell'odontoiatra, di ogni tipo di apparecchiatura ortodontica fissa o mobile.

2. È vietata all'odontotecnico assistente collaboratore ogni attività odontostomatologica diversa da quelle indicate al comma 1.

Art. 3.

1. Per il governo e la disciplina della attività professionale di cui alla presente legge è costituito il Collegio nazionale degli odontotecnici assistenti collaboratori. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia disciplina, con proprio decreto, le competenze deontologiche, tariffarie e disciplinari del Collegio.

Art. 4.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio decreto il corso biennale di diploma universitario per l'accesso alla qualifica di odontotecnico assistente collaboratore e per la individuazione del *curriculum* formativo e provvede alla regolamentazione dell'esame finale di diploma con valore abilitativo.

Art. 5.

1. Gli odontotecnici diplomati da oltre dieci anni possono conseguire, al termine di un corso annuale, il diploma universitario di assistente collaboratore.

2. Il Ministro della sanità di concerto con le organizzazioni sindacali mediche più rappresentative dell'area stomatologica e degli odontoiatri, e con le organizzazioni sindacali degli odontotecnici più rappresentative fissa la data ultima entro la quale è possibile richiedere l'iscrizione al corso annuale.

Art. 6.

1. All'odontotecnico assistente collaboratore oltre all'esercizio di attività al di fuori di quelle specificatamente autorizzate, è proibito:

a) il possesso a titolo individuale di impianti atti all'esercizio dell'attività propria del medico e dell'odontoiatra;

b) il possesso, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma giuridica, di strutture adibite all'esercizio dell'attività propria del medico e dell'odontoiatra;

c) qualsiasi forma associativa o societaria con esercenti attività mediche od odontoiatriche in qualsiasi modo esse siano configurate giuridicamente;

d) la commercializzazione sotto qualsiasi forma del prodotto dell'attività artigianale se non direttamente al medico o all'odontoiatra committente.

Art. 7.

1. Le infrazioni alla presente legge sono punite nel seguente modo:

a) per il medico e l'odontoiatra che hanno richiesto all'odontotecnico assistente collaboratore prestazioni non specificatamente autorizzate dalla presente legge, se alla prima infrazione, con la sospensione per sei mesi dall'esercizio della professione;

b) per l'odontotecnico assistente collaboratore che nelle identiche condizioni ha effettuato prestazioni al di fuori di quelle specificatamente autorizzate dalla presente legge, con la sospensione per un anno dalle attività di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 8.

1. L'odontotecnico può rinunciare al riconoscimento professionale per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, non richiedendo l'iscrizione al corso biennale universitario e mantenendo la sua collocazione giuridica nel novero delle imprese artigiane.